



## **Ordine Nazionale dei Biologi**

Via Icilio, 7 - 00153 Roma  
Tel. 06 57090200 – Fax 06 57090234  
www.onb.it - protocollo@peconb.it

**Prot. 34289**

### **DISPOSIZIONE DI SERVIZIO**

**DEL 2 APRILE 2020**

#### **IL DIRETTORE**

##### **Visti**

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera n);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera r);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 1;

- l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante «*Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «*Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019-nCoV)*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante «*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la circolare n. 1/120 del Ministro della Funzione Pubblica;
- la direttiva n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 del Ministro della Funzione Pubblica, recante «*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020*»;
- il Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici e delle funzioni del personale dell'Ordine Nazionale dei Biologi, approvato con delibera n. 398 del 27 giugno 2019;

### **Tenuto conto**

- che la maggior parte dei dipendenti dell'Ordine, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica del COVID-19, hanno chiesto di attivare forme di lavoro agile ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati in premessa;

### **Considerato**

- che, sulla base dell'attuale organizzazione dell'Ordine, e attesi il rischio di diffusione del COVID-19 e il comprensibile timore dei dipendenti, si ritiene opportuno riscontrare favorevolmente le istanze dei dipendenti e organizzare gli uffici, con disposizione del Direttore 10 marzo 2020, è stato stabilito, in via straordinaria e per i 30 giorni successivi all'adozione della stessa (con riserva di eventuali ulteriori proroghe), di organizzare gli uffici attraverso meccanismi di lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e ss. della legge 81/2017;

### **Visti**

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, e, in particolare, gli artt. 1, punto 6), ai sensi del quale: «*Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo*

*svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza»;*

- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 87 («*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*»), commi da 1 a 2, ai sensi dei quali: «*1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

*2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*

*3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;*

- l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicata sulla G.U. n. 73 del 20 marzo 2020;

- l'ordinanza del Ministro della Salute 22 marzo 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicata sulla G.U. n. 75 del 22 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020, e in particolare l'art. 1, comma 1 e 2, lettere s) e ff), ai sensi dei quali: «*1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto*

*previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.*

*2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:*

[...]

*s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;*

[...]

*ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente»;*

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020, recante «*Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020*», pubblicata sulla G.U. n. 80 del 26 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020, recante «*Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 29 marzo 2020;

- la conferenza stampa del 1° aprile 2020, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato la sottoscrizione di un decreto che proroga fino al 13 aprile le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19, allo stato non pubblicato;

### **Considerato**

- che, alla luce dell'evoluzione della situazione emergenziale e dei provvedimenti governativi successivi all'adozione della suindicata disposizione del Direttore del 10 marzo 2020, è opportuno prorogarne gli effetti di ulteriori 30 giorni, ferme e impregiudicate eventuali ulteriori proroghe;

### **Tutto ciò premesso**

### **SI DISPONE**

- di prorogare di 30 giorni gli effetti della disposizione del Direttore del 10 marzo 2020 e, conseguentemente, di prorogare fino al 9 maggio 2020 l'organizzazione degli uffici attraverso i meccanismi di lavoro da remoto già utilizzati, con riserva di eventuali ulteriori proroghe;

- di darne comunicazione ai dipendenti.

Il Direttore

Dott. Pasquale Piscopo

